



## **Statuto della Camera di Commercio Italo – Slovacca**

### **Introduzione**

#### **(Preambolo)**

Nell'interesse multilaterale per il sostegno allo sviluppo dei rapporti commerciali ed economici tra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana, in base alle delibere dell'Assemblea straordinaria dei soci della Camera di Commercio Italo - Slovacca del 24 Novembre 1997 ed in conformità all'ordinamento legislativo della Repubblica Slovacca è stata costituita la Camera di Commercio Italo - Slovacca, organizzazione non governativa internazionale.

### **Articolo I.**

#### **Denominazione e sede**

- 1.1. Denominazione dell'Ente in lingua italiana: Camera di Commercio Italo - Slovacca, sigla C.C.I.S.
- 1.2. Denominazione dell'Ente in lingua slovacca: Taliansko - Slovenská obchodná komora, sigla T.S.O.K.
- 1.3. La sede della Camera di Commercio è in via Michalská n. 7, Bratislava, Repubblica Slovacca.
- 1.4. La Camera di Commercio Italo-Slovacca (in seguito solo Camera) è un'unione di persone fisiche e giuridiche costituita ai sensi della Legge slovacca n. 83/1990 della G.UFF. e ulteriori prescrizioni relative alle unioni di cittadini.
- 1.5. La Camera nasce il giorno della sua registrazione presso il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca.
- 1.6. L'utilizzazione della denominazione, nonché del marchio (di fatto o registrato) ed in genere dei segni distintivi di titolarità della stessa Camera, sono soggette ad autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne disciplinerà le modalità di utilizzazione, anche nei confronti dei soci, ispirandosi ai principi esposti nel Codice Etico, alle regole di concorrenza leale e nel rispetto delle vigenti norme.

### **Articolo II.**

#### **L'attività della Camera**

- 2.1. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni e degli scambi commerciali ed economici fra l'Italia e la Slovacchia nonché la collaborazione tecnica ed economica fra gli imprenditori e professionisti dei due Paesi, fornendo informazioni ed assistenza a tutti gli interessati oltre che ai propri associati.
- 2.2. La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema camerale italiano e slovacco, attraverso la realizzazione di progetti ed idee comuni, con



- la Camera di Commercio ed Industria Slovacca, con Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio Italiane) e l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, con i centri regionali per il commercio estero, con le associazioni industriali ed artigianali e con i consorzi di esportazione, nonché con gli enti e istituzioni comunitarie.
- 2.3. La Camera promuove la diffusione delle informazioni economiche utili a favorire la collaborazione fra le imprese e lo sviluppo delle opportunità d'affari.
- 2.4. La Camera ha inoltre l'obiettivo di:
- a) sviluppare i contatti con Autorità, Enti, Associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
  - b) collaborare con il settore commerciale italiano e quello slovacco nelle questioni inerenti l'incremento dei rapporti economici fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca;
  - c) curare gli incarichi che Autorità ed Enti italiani o slovacchi possano affidarle in ordine a tale incremento;
  - d) fornire informazioni sulle imprese, sulle leggi, sulle disposizioni, sull'andamento dei mercati in genere, su alcuni dei loro settori e sulla possibilità di collocamento dei beni e dei servizi;
  - e) segnalare agenti di commercio e rappresentanze di ditte autorizzate al commercio;
  - f) raccogliere sistematicamente le leggi, le disposizioni e le consuetudini locali di natura economica, finanziaria, doganale o fiscale;
  - g) fornire servizi di consulenza alle imprese e ai professionisti, segnalare professionisti, consulenti, interpreti, e ogni altro tipo di professionalità per il supporto degli affari;
  - h) dare la più larga assistenza possibile a coloro che si recano in uno dei due paesi per affari;
  - i) svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini;
  - j) promuovere, tutelare e difendere presso le autorità locali gli interessi delle società imprenditoriali associate e presenti sul territorio di entrambe le parti contraenti.
- 2.5. La Camera inoltre sostiene in Slovacchia le attività sociali, culturali, sportive ed educative, di ricerca scientifica e di tutela dell'ambiente.
- 2.6. Come lingue ufficiali sono utilizzate la lingua slovacca e la lingua italiana.



### **Articolo III. Soci della Camera**

- 3.1. Possono essere soci della Camera le persone giuridiche, gli enti, le istituzioni e le società italiane e slovacche operanti in entrambi dei due Paesi, nonché le persone fisiche che svolgono attività commerciale, industriale, artigianale o prestazioni di servizi in Italia e/o in Slovacchia.
- 3.2. Possono inoltre essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche di altre nazionalità, sempre che soddisfino le condizioni sopra indicate.
- 3.3. Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro i quali abbiano subito condanne infamanti o che comunque abbiano perduto i diritti civili.
- 3.4. La domanda d'ammissione a socio deve essere indirizzata alla sede della Camera dove verrà esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta, e comunque entro 60 giorni dalla sua ricezione. Con la domanda, il richiedente accetta espressamente il presente Statuto, tutte le deliberazioni assunte dalla Camera ed i principi ispiratori del Codice Etico
- 3.5. Il Consiglio Direttivo, previa verifica della verità dei dati indicati, delibera discrezionalmente sulla domanda di ammissione a socio in conformità con lo statuto, seguendo i principi ispiratori del Codice Etico e comunicando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate. L'interessato acquisirà la qualità di socio dal momento della delibera.
- 3.6. L'iscrizione alla Camera è annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è disdetta con lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l'anno seguente. I soci della Camera dispongono di voto elettivo e deliberativo solo se pienamente in regola con il pagamento della quota sociale.
- 3.7. I soci della Camera si dividono in:
  - a) soci fondatori;
  - b) soci ordinari;
  - c) soci onorari.
- 3.8. Sono soci fondatori tutti i soci che hanno messo a disposizione, con l'apporto di beni materiali o immateriali, i mezzi necessari al sostenimento della Camera nel suo primo anno di attività. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
- 3.9. Ai sensi degli obbiettivi e dello Statuto della Camera sono soci ordinari tutte le persone fisiche, giuridiche ed istituti in accordo con gli obbiettivi e con lo statuto della Camera, che vengono ammesse come soci in base ad una domanda d'iscrizione presentata alla Camera ed esaminata dal Consiglio Direttivo.



- 3.10. Ai sensi degli obbiettivi e dello Statuto della Camera sono soci onorari le persone fisiche e le persone giuridiche, che hanno ottenuto particolari meriti nello sviluppo della collaborazione italo - slovacca nel settore commerciale ed economico e che accettano lo stato di socio onorario. I soci onorari non possono essere considerati soci ordinari e non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci. Il loro stato di socio onorario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 3.11. I soci onorari sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Il socio onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa, ma ha gli stessi doveri del socio ordinario. Il socio onorario non potrà essere eletto negli organi della Camera. Dal giorno della costituzione della Camera diventano soci onorari l'Ambasciatore d'Italia in Slovacchia, il Presidente della Camera di Commercio ed Industria Slovacca ed il Presidente di Unioncamere, sotto l'unica condizione del loro consenso scritto ed indirizzato alla Camera.
- 3.12. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle norme dello Statuto, dei principi ispiratori espressi nel Codice Etico, dei regolamenti, delle altre disposizioni assunte dagli organi della Camera.

#### **Articolo IV. Cessazione degli associati**

- 4.1. Il socio che perde uno dei requisiti previsti all'articolo 3 è escluso automaticamente.
- 4.2. Può essere inoltre escluso, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, il socio moroso come specificato all'articolo 5 ed il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera, sulla base dei principi ispiratori contenuti nel Codice Etico. Contro l'esclusione, che deve essere comunicata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.
- 4.3. Il socio dichiarato fallito, è escluso dalla Camera.
- 4.4. Il socio ha diritto a recedere dalla Camera senza motivo, attraverso lettera raccomandata indirizzata alla sede della Camera.
- 4.5. L'esclusione prevista all'articolo 4 nei punti 4.1, 4.2, 4.3 è previamente accertata e conseguentemente deliberata o ratificata dal Consiglio Direttivo.



## **Articolo V. Quote sociali**

- 5.1. L'ammontare della quota è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versato entro trenta giorni dalla data stabilita per il versamento. I richiedenti, in qualità di nuovi soci, devono versare la quota sociale entro la presentazione della domanda di iscrizione.
- 5.2. Trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il pagamento senza che questo sia avvenuto, il socio viene a trovarsi in stato di morosità e non ha diritto a nessuna prestazione della Camera, né può esercitare il diritto di voto, fintantoché non avrà pienamente sanato la sua situazione debitoria.
- 5.3. Il socio moroso sarà richiamato per lettera raccomandata e, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza che il pagamento sia stato effettuato, mediante delibera del Consiglio Direttivo, lo stesso viene escluso dall'elenco dei soci a far data dalla scadenza dei trenta giorni. Il socio escluso rimane obbligato al pagamento degli importi arretrati.
- 5.4. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
- 5.5. Il Consiglio Direttivo può stabilire che le quote annuali siano ripartite agli effetti del loro versamento, in quote mensili, trimestrali o semestrali.

## **Articolo VI. Luoghi di lavoro della Camera**

- 6.1. La Camera, allo scopo di svolgere le sue attività, può creare unità locali o filiali, senza che queste siano munite di soggettività giuridica. Le sedi sono organizzate dal Consiglio Direttivo.
- 6.2. La delibera per la creazione di sedi secondarie con soggettività giuridica deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

## **Articolo VII. Organi della Camera**

- 7.1. Sono organi della Camera:
  - a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) Il Segretario Generale.



## **Articolo VIII. Assemblea dei Soci**

- 8.1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi inoltre, in ogni altra occasione necessaria.
- 8.2. Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dai Vicepresidenti, in Slovacchia.
- 8.3. Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno; è inoltre tenuto a convocarla entro quindici giorni quando lo decida il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
- 8.4. L'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci è definito dal Consiglio Direttivo o, per sua delega, dal Comitato Esecutivo.
- 8.5. Ogni socio ha facoltà di formulare proposte all'indirizzo del Presidente affinché, dopo l'esame del Consiglio Direttivo, possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.
- 8.6. Hanno diritto di intervenire con potere di voto all'Assemblea dei Soci esclusivamente i soci fondatori, i soci ordinari – persone fisiche ed i soci ordinari – persone giuridiche in regola con il pagamento delle quote sociali e con un'anzianità di iscrizione alla Camera non inferiore a novanta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa. I soci onorari ed i nuovi soci con anzianità uguale o inferiore a novanta giorni alla data di convocazione dell'Assemblea possono intervenire alla stessa senza potere di voto.
- 8.7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora di svolgimento, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, e deve essere inviato all'indirizzo dei soci risultante dal libro dei soci almeno un mese prima di quello stabilito per l'Assemblea dei Soci, con modalità che diano garanzia di pervenimento al socio quale risultante dal libro soci.
- 8.8. L'Assemblea dei Soci:
  - a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  - b) elegge il Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo eletto;
  - c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente;
  - d) elegge, tra i membri del Consiglio Direttivo eletto e su proposta del Presidente, quattro Vicepresidenti, di cui uno Vicepresidente Vicario ed uno Vicepresidente Tesoriere;
  - e) discute e approva le relazioni annuali del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
  - f) discute ed approva il bilancio consuntivo;
  - g) discute ed approva il bilancio preventivo;
  - h) fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo fino ad un numero massimo di venticinque, nel quale sono inclusi il Presidente ed i due Vicepresidenti;



- i) discute e delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci;
  - j) discute e delibera sugli allegati e sulle modifiche da apportare allo Statuto ed al Codice Etico;
  - k) nomina i Presidenti Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - l) decide in merito allo scioglimento della Camera.
- 8.9. Ogni socio fondatore, socio ordinario – persona fisica e socio ordinario – persona giuridica, in regola con i requisiti dell’articolo 8, punto 8.5, dispone di un diritto di voto in Assemblea dei Soci.
- 8.10. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano e sarà valida se:
- a) l’avviso di convocazione sia stato spedito secondo le modalità indicate all’articolo 8, al punto 8.7;
  - b) all’ora fissata nell’avviso di prima convocazione sarà presente almeno la metà più uno dei soci aventi pieno diritto di voto.
- 8.11. Non verificandosi tale ultima condizione l’Assemblea dei Soci si riunisce successivamente in seconda convocazione e sarà considerata valida se sarà presente almeno il 20% dei soci aventi pieno diritto di voto.
- 8.12. Le delibere dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei soci presenti con pieno diritto di voto.
- 8.13. L’Assemblea dei Soci Straordinaria è competente a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, del Codice Etico e sullo scioglimento della Camera; le delibere sono adottate:
- a) in Assemblea dei Soci Straordinaria in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi di tutti i voti dei soci della Camera aventi diritto;
  - b) nel caso di Assemblea dei Soci Straordinaria di seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti all’Assemblea dei soci, che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto.
- 8.14. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro socio tramite delega scritta, da presentarsi alla Segreteria Generale della Camera non meno di 24 ore prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci. I soci - persone giuridiche, enti ed istituti possono intervenire oltre che tramite persona munita di legale rappresentanza, mediante persona munita di delega specifica per rappresentare il socio in Assemblea.

Le delibere dell’Assemblea dei Soci dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea dei Soci e dal Segretario Generale della Camera o in caso di sua assenza dal Segretario nominato per l’occasione dall’Assemblea dei Soci.



## **Articolo IX. Consiglio Direttivo**

- 9.1. I membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri, sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo anno. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari massimo di Consiglieri fino a 25.
- 9.2. Il Consiglio Direttivo costituisce al suo interno il Comitato Esecutivo composto da sette membri, dei quali faranno parte di diritto il Presidente, i quattro Vicepresidenti ed altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- 9.3. I Consiglieri devono essere soci, e tali soci devono avere diritto ad intervenire all'Assemblea dei Soci ed essere in regola con i requisiti disposti dall'articolo 8.6, e non possono farsi rappresentare da più di un Consigliere nel Consiglio Direttivo.
- 9.4. I membri del Consiglio Direttivo non possono delegare a terzi l'esercizio delle proprie funzioni.
- 9.5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea dei Soci dallo Statuto.
- 9.6. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento della stessa, inclusa l'assunzione e licenziamento del personale.
- 9.7. Il Consiglio Direttivo agisce e provvede al fine di garantire il regolare ed il corretto funzionamento delle elezioni all'Assemblea dei Soci degli Organi della Camera.
- 9.8. Il Consiglio Direttivo ha potere di nomina, con le modalità previste all'articolo 15, e di licenziamento del Segretario Generale.
- 9.9. Redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 9.10. Se si rendono vacanti dei posti a membro nel Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede alla cooptazione di un nuovo Consigliere, che sarà sottoposto a formale approvazione nella prima Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto dal successivo punto 9.12. Il periodo di mandato della carica del Consigliere cooptato cessa unitamente alla scadenza dei mandati degli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- 9.11. I Consiglieri sono eleggibili al massimo per tre mandati consecutivi ed il loro incarico è a titolo gratuito.
- 9.12. Qualora un membro del Consiglio Direttivo perdesse la rappresentatività della persona giuridica, deve considerarsi decaduto dall'incarico e lo stesso socio designerà un nuovo Consigliere che sarà cooptato automaticamente dal Consiglio Direttivo.



## **Articolo X Delibere del Consiglio Direttivo**

- 10.1. Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e soltanto su questi.
- 10.2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono sempre valide se:
  - a) l'avviso di convocazione sia stato inviato ai Consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato nel libro dei soci almeno dieci giorni prima e ridotto a cinque giorni prima in caso di urgenza e recante l'indicazione del giorno, ora, luogo e i punti a trattare all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata con modalità che diano garanzia del pervenimento all'indirizzo del consigliere;
  - b) siano presenti almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Sono considerati presenti anche i Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.
- 10.3. Le delibere sono valide se le decisioni sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri presenti.
- 10.4. Su richiesta di uno dei membri del Consiglio Direttivo le delibere possono avvenire a scrutinio segreto.
- 10.5. Il Consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, o comunque a tre sedute nell'arco di un anno è dichiarato decaduto.
- 10.6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i membri del Consiglio Direttivo, effettivi ed onorari ed il Segretario Generale. La presenza di ogni altra persona deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.
- 10.7. Le delibere del Consiglio Direttivo sono trascritte in un verbale depositato presso la sede della Camera.

## **Articolo XI. Presidente**

- 11.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e scelto fra i membri del consiglio Direttivo in carica.
- 11.2. La carica di Presidente è assunta dal momento di accettazione della nomina.
- 11.3. Egli agisce a nome della Camera, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
- 11.4. Dirige le discussioni e in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo il suo voto è determinante.
- 11.5. Il Presidente resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.



- 11.6. Previa richiesta motivata per iscritto di cinque Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di quindici giorni.
- 11.7. Il Presidente indirizza l'attività della Camera, ha facoltà di chiedere la collaborazione dei consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni. Può delegare particolari atti e competenze ai Vicepresidenti.
- 11.8. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza sociale, sostanziale e processuale della Camera.

## **Articolo XII. Comitato Esecutivo**

- 12.1. Il Comitato Esecutivo dispone dei propri poteri solo a seguito della nomina di entrambi i membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso, su proposta del Presidente.
- 12.2. I poteri e i doveri del Comitato Esecutivo sono fissati dal Consiglio Direttivo.
- 12.3. Il compito primario del Comitato Esecutivo è di rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo.
- 12.4. Un membro del Comitato Esecutivo, che perde i requisiti di membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla qualità di membro del Comitato Esecutivo e deve essere sostituito con un nuovo membro eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.
- 12.5. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili ed il loro incarico è a titolo gratuito.

## **Articolo XIII. Revisori dei Conti**

- 13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i libri sociali e controlla il buon andamento gestionale della Camera e verifica l'applicazione del regolamento di governo economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo. Esso è nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri che restano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
- 13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa l'Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.
- 13.3. Il Collegio dei Revisori deve essere composto in maggioranza da membri non soci e che non rappresentino soci della Camera.

## **Articolo XIV. Vicepresidente Vicario e Vicepresidente Tesoriere**



- 14.1. Il Vicepresidente Vicario ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questo sia assente o impedito. In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente Vicario, ne assume le funzioni uno degli altri tre Vicepresidenti, allo scopo designato.
- 14.2. Il Vicepresidente Tesoriere controlla i fondi della Camera, sulla base delle indicazioni formalizzate dal Consiglio Direttivo. In caso d'impedimento il Vicepresidente Tesoriere è sostituito dal Segretario Generale, che riferisce allo stesso delle operazioni effettuate appena possibile.
- 14.3. I fondi della Camera ad eccezione della somma da tenersi a disposizione per il normale fabbisogno di cassa devono essere versati sui conti correnti bancari della Camera.

### **Articolo XV. Segretario Generale**

- 15.1. Al Segretario Generale agisce a nome della Camera, dirige le attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 15.2. Il Segretario Generale attua le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coadiuva il Presidente e gli altri Organi della Camera, cura l'attuazione delle relative deliberazioni, propone al Presidente ed al Comitato Esecutivo i provvedimenti utili al conseguimento dei fini statuari, organizza e sovrintende ai servizi, è il responsabile del personale della Camera e della gestione della Camera, secondo i principi ispiratori del Codice Etico.
- 15.3. Il Segretario Generale firma autonomamente gli atti relativi all'ordinaria amministrazione.
- 15.4. Al Segretario Generale può essere attribuito un potere di spesa esclusivamente in base a deliberazione del Consiglio Direttivo, deliberazione assunta secondo i criteri indicati dal Presidente.
- 15.5. Il suo stipendio, i premi ed i benefici vengono definiti ed approvati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.
- 15.6. La scelta del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano su conforme parere del Ministero degli Affari esteri Italiano.

### **Articolo XVI Presidenti Onorari**

- 16.1. I Presidenti Onorari sono anche membri onorari del Consiglio Direttivo.



- 16.2. Quando uno o più Presidenti onorari siano presenti alla seduta del Consiglio Direttivo, egli od essi la co-presiedono.
- 16.3. I Presidenti Onorari, previa loro richiesta, sono informati su tutte le attività della Camera tramite i suoi organi.
- 16.4. I Presidenti Onorari dispongono di voto consultivo.

### **Articolo XVII. Patrimonio e amministrazione**

- 17.1. La Camera amministra il proprio patrimonio. L'amministrazione della Camera viene eseguita conformemente al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci, poi secondo le rispettive norme giuridiche in vigore, secondo lo Statuto e secondo le norme amministrative della Camera. Dette norme amministrative sono approvate dall'Assemblea dei Soci.
- 17.2. Il patrimonio della Camera serve per garantire l'attività e lo sviluppo della stessa.
- 17.3. Il Patrimonio della Camera è formato dalle quote associative dei soci, dai ricavi ottenuti dall'esercizio della propria attività, da donazioni e liberalità dei terzi e da contribuzioni di enti ed istituzioni pubbliche. Tutti gli organi della Camera sono in dovere di avere cura che il patrimonio della Camera sia sfruttato nella maniera più efficiente ed efficace possibile e sia tutelato dai danni, distruzione e smarrimento.
- 17.4. Il bilancio consuntivo, quello preventivo e la misura delle quote associative per l'anno solare sono approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- 17.5. La Camera paga col suo patrimonio le tasse e le imposte di legge.
- 17.6. L'utilizzazione del patrimonio al netto delle tasse e delle imposte di legge, è decisa dall'Assemblea dei Soci prendendo in considerazione l'attività programmata per l'anno solare rispettivo e su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Articolo XVIII. Estinzione della Camera**

- 18.1. La Camera si estingue:
  - a) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci relativa allo scioglimento volontario, o alla fusione con un'altra associazione;
  - b) per delibera, diventata esecutiva, del Ministero degli Affari Interni della RS sullo scioglimento conforme alle disposizioni del par. 12, commi 3 e 5 Legge n. 83/1990 G.U. sull'associazione dei cittadini e le modifiche successive.
- 18.2. La liquidazione patrimoniale sarà eseguita da:
  - a) un liquidatore nominato dall'Assemblea dei Soci;



b) un liquidatore istituito dal Ministero nel caso di cui al par. 13, comma 3 Legge n. 83/1990 G.U. sull'associazione dei cittadini e le modifiche successive

18.3. La liquidazione della Camera sarà eseguita secondo le disposizioni dei par. 70 e 75 del Codice Commerciale.

### **Articolo XIX. Norme transitorie**

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, tenutasi il 7 giugno 2010 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Lo statuto non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Pertanto, in parziale deroga all'articolo 9.11, per i consiglieri in carica alla data di approvazione del presente Statuto, il limite generale dei tre mandati consecutivi decorrerà dalla scadenza dell'attuale mandato. Con questa approvazione ha perso validità lo Statuto registrato con numero VVS/1-900/90-13 851, il giorno 26.2.1998, presso il Ministero degli Interni, compresi gli allegati, num. 1 del giorno 18.5.1999, numero di registrazione VVS/1-900/90-13 851-1, num. 2 del giorno 27.9.2000, numero di registrazione VVS/1-900/90-13 851-2 a num. 3 del giorno 18.10.2001, numero di registrazione VVS/1-900/90-13 851-3 e num. 4 del giorno 23.09.2003, numero di registrazione VVS/1-900/90-13 851-4.